

SENT. N° 125
17



n. 23/17 REV.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE

riunita in Camera di Consiglio e composta dai signori magistrati:

dott. Giovanni BERTI MARINI

Presidente

dott. Bruno IANNOLO

Consigliere

dott. Maria Luisa PAOLICELLI

Consigliere est.

all'udienza del 2 novembre 2017 ha pronunciato, mediante la lettura del dispositivo, la seguente:

SENTENZA

Nei confronti di:

SOLLA Gianfranco, nato a Napoli il 5.5.1978, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori di fiducia e procuratori speciali Avv. Baldassarre LAURIA e Avv. Laura ANCONA del Foro di Trapani;

LIBERO ASSENTE

Assistito e difeso di fiducia:

Avv. Baldassarre LAURIA e Avv. Laura ANCONA del Foro di Trapani

Conclusioni:

Il P.G. ha concluso per la revoca della sentenza e l'assoluzione del SOLLA.

La difesa ha concluso per la revoca della sentenza e l'assoluzione del SOLLA;

FATTO e DIRITTO

1. Gianfranco SOLLA, sopra generalizzato, ha chiesto la revisione della sentenza della Corte di appello di Napoli del 18.5.2015 (irrevocabile il 15.3.2016), che ha riformato solo in punto di pena quella del GUP di Napoli del 27.10.2014, con la quale è stato ritenuto responsabile di avere commesso, con il ruolo di esecutore materiale e in concorso con Salvatore SOLLA, suo zio, e Salvatore AVETA, reiterati episodi di estorsione ai danni dei coniugi Giuseppina SARUBBA e Ciro RAPICANO, al fine di costringerli a versare a somme mensili a favore del citato Salvatore SOLLA (capo B), imputato anche di avere prestato ai perdetti coniugi somme a tassi usurari (capo A), fatti commessi dall'agosto 2013 al 27.3.2014.

La difesa ha prospettato l'ipotesi di revisione di cui all'art. 630 lett. a) c.p.p., assumendo che i fatti posti a fondamento della predetta decisione, resa all'esito del giudizio abbreviato, sono in contrasto con quelli posti a fondamento della sentenza emessa in data 1.7.2015 dal Tribunale di Napoli (irrevocabile il 7.12.2015) nei confronti dei coimputati di Gianfranco SOLLA, ossia di Salvatore SOLLA e di Salvatore AVETA, imputati il primo dei fatti di cui al capo A e B e il secondo, come l'odierno istante, esclusivamente dei fatti di cui al capo B, i quali, giudicati con il rito ordinario, sono stati assolti per insussistenza dei fatti loro addebitati.

La difesa ha evidenziato, inoltre, che il RAPICANO, escusso in dibattimento, ha escluso, contrariamente a quanto affermato in fase di indagine, di essere stato prelevato dalla sua abitazione da parte di Gianfranco SOLLA, facendo riferimento solo all'AVETA, e che il Tribunale ha ritenuto che dalla trascrizione delle conversazioni registrate il 27.2.2014 e il 27.3.2014 non emergono le minacce denunciate.

All'odierna udienza, acquisita la memoria depositata dalla difesa dell'istante, le parti hanno concluso come in epigrafe indicato.

La richiesta di revisione deve essere accolta e l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

Va osservato quanto al contenuto delle decisioni irrevocabili in conflitto quanto segue.

2. Il G.U.P. presso il Tribunale di Napoli, la cui ricostruzione dei fatti è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza di cui si chiede la revisione, ha rappresentato che Salvatore SOLLA è stato tratto in arresto in data 28.3.2014 sulla scorta di quanto dichiarato dai coniugi RAPICANO-SARRUBBA, i quali il 27.3.2014 avevano chiesto l'intervento dei Carabinieri per la presenza nel loro domicilio di due persone che li minacciavano.

In particolare, Giuseppina SARRUBBA ha dichiarato, a sommarie informazioni alla p.g., che il marito Ciro RAPICANO, versando in difficoltà economiche, nel mese di agosto 2013 si era rivolto per un prestito a Salvatore SOLLA, che gli aveva consegnato la somma di euro 2.100,00, chiedendone la restituzione di euro 3.100,00 nei successivi sei mesi, attraverso rate di 500 euro al mese (capo A d'imputazione addebitato a Salvatore SOLLA non oggetto della sentenza in esame). Tuttavia, poiché, dopo la corresponsione delle prime due rate, non riuscivano più a fare fronte ai pagamenti, erano iniziate le visite di persone che in nome e per conto di Salvatore SOLLA avevano preteso la corresponsione delle somme di denaro pattuite.

La SARRUBBA ha richiamato i seguenti episodi: il 26 o 27.11.2013 era condotta dalla donna a nome Giovanna dinanzi a Salvatore SOLLA che le aveva detto che avrebbe fatto del male al marito; in data 27.3.2014, giorno dell'intervento dei Carabinieri, il fruttivendolo a nome Salvatore (successivamente identificato nell'AVETA) e il nipote di Salvatore SOLLA (successivamente

identificato nell'odierno istante) si erano recati presso la loro abitazione dicendo a suo marito che *"non sarebbe stato più tranquilli nel rione"* se non avessero pagato, i due uomini, dopo avere preso a calci la porta dell'abitazione, se ne erano andati via prima dell'arrivo dei Carabinieri.

Ciro RAPICANO ha riconosciuto in Gianfranco SOLLA la persona che si era recata presso la propria abitazione e che si era qualificata come nipote di Salvatore SOLLA e Salvatore AVETA come Salvatore il fruttivendolo. Il figlio aveva registrato le conversazioni.

Il RAPICANO ha riferito un ulteriore episodio, rispetto a quelli descritti dalla moglie, avvenuto nel novembre 2013, quando era stato condotto da Gianfranco SOLLA e da Salvatore AVETA presso l'abitazione di Salvatore SOLLA, dove quest'ultimo gli puntava una pistola alla testa dicendogli *"se tu non mi porti tutti i soldi che mi devi dare, con l'interesse, con l'aggiunta di altri 3000,00 euro, in quanto mi hai mancato di rispetto non restituendomi la somma pattuita ti ammazzo mettendo il silenziatore alla pistola, ti ammazzo di botte, questi qua ti prendono, ti coprono e ti vanno a buttare"* e subito dopo gli sferrava due schiaffi al volto che gli procuravano la rottura degli occhiali.

Il G.U.P. ha ritenuto che il narrato dei coniugi RAPICANO-SARUBBA trova conferma nelle dichiarazioni di Angelo RAPICANO, figlio delle persone offese, nel contenuto delle registrazioni eseguite dal quest'ultimo all'interno dell'abitazione dei genitori quando erano in corso gli episodi estorsivi, e nella circostanza che nell'abitazione di Salvatore SOLLA sono stati rinvenuti denaro e documentazione, che rivelano, secondo il giudice, l'attività usuraria posta in essere da quest'ultimo. Il giudice ha, in fine, riportato le dichiarazioni rese dagli imputati, in sede d'interrogatorio di garanzia, disattendendole alla luce delle sopra indicate risultanze.

Secondo la versione dei fatti, data da Salvatore e da Gianfranco SOLLA, quest'ultimo, su richiesta dello zio Salvatore, che si trovava in detenzione domiciliare, era andato dal RAPICANO per riscuotere un credito dello zio nei confronti persona offesa, derivante dai danni causati ad un'autovettura intestata a Salvatore SOLLA. Gli incontri con la persona offesa, secondo Gianfranco SOLLA, erano stati due e soltanto in quello del marzo 2014 si era innervosito e aveva alzato la voce, ma non aveva minacciato il RAPICANO, il quale, a sua volta aveva, invece, vantato un suo asserito spessore criminale. Salvatore SOLLA ha dichiarato di avere prestato al RAPICANO, che conosceva da 40 anni, la somma di euro 300,00, senza chiedere alcun interesse e di avergli venduto un'autovettura per la quale non aveva, però, ricevuto il corrispettivo e per la quale gli era stato notificato un verbale di contravvenzione. Aveva ottenuto la restituzione, grazie all'intervento di Vincenzo RAPICANO, fratello della persona offesa, dell'auto, ma aveva preteso dal RAPICANO che fosse lui a pagare la contravvenzione e che gli restituisse il prestito di euro 300,00 e di questa restituzione si era occupato il nipote Gianfranco.



La Corte di appello di Napoli, Sezione I ha confermato la ricostruzione dei fatti operata dal G.U.P., rappresentando che Gianfranco SOLLA, a mezzo del difensore procuratore speciale, ha rinunciato ai motivi di impugnazione a eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio.

3. La sentenza del Tribunale di Napoli, con la quale Salvatore SOLLA e Salvatore AVETA sono stati assolti dal reato di estorsione continuata ai danni dei coniugi RAPICANO – SARUBBA (capo B), oggetto anche della sentenza della Corte di appello di cui si chiede la revisione, e, il solo SOLLA, dal reato di usura ai danni dei predetti (capo A) perché il fatto non sussiste, ha valutato sia lo stesso materiale probatorio analizzato dal G.U.P. e dalla Corte di appello, arricchito dall'esame dibattimentale dei testimoni, sia nuovo materiale probatorio, consistente nelle testimonianze di Vincenzo RAPICANO, fratello di Ciro RAPICANO, di Maurizio NAVA, titolare di un'agenzia di scommesse, e di Renato GUIDA, amico di Salvatore SOLLA e nella trascrizione, disposta attraverso perizia, delle registrazioni eseguite dal figlio della persona offesa,.

Il Tribunale, pur ritenendo, sulla base alle registrazioni eseguite dal figlio della persona offesa, l'esistenza di rapporti economici tra il RAPICANO e Salvatore SOLLA, in cui il primo è debitore del secondo e viceversa, ha escluso, però, l'esistenza di un rapporto usurario tra i due.

Il RAPICANO, infatti, unico testimone dell'accordo usurario, posto che la moglie Giuseppina SARUBBA e il figlio Angelo RAPICANO hanno riferito solo *de relato* di Ciro RAPICANO per quanto riguarda il patto usurario, è, secondo il giudicante, inattendibile poiché nel descrivere il rapporto economico con Salvatore SOLLA ha dichiarato, in un primo momento, analogamente a quanto detto in sede di indagini preliminari, di avere ottenuto in prestito la somma di euro 2.100,00, impegnandosi a restituire la somma di euro 4.000,00, con rate di 400,00 euro mensili, e, successivamente, nel corso del medesimo esame, di avere, invece, avuto in prestito la somma di euro 1.000,00, impegnandosi a restituirne 2.100,00, con rate di 300,00 e a contestazione del P.M. ha ribadito quest'ultima versione dei fatti.

L'inattendibilità intrinseca del RAPICANO emerge anche, ad avviso del Tribunale, dalla versione da lui data circa la genesi del rapporto usurario, in base alla quale egli avrebbe contattato il SOLLA, sebbene non lo conoscesse, bussando alla sua porta e chiedendogli un prestito usurario. E' inverosimile, secondo il Tribunale, che la persona offesa abbia bussato alla porta di un perfetto sconosciuto, non presentato da alcuno, chiedendo un prestito.

RAPICANO è, secondo la ricostruzione del Tribunale, anche estrinsecamente inattendibile in quanto, nel confermare che la somma prestatagli era pari a euro 1000,00, ha contraddetto quanto dichiarato dalla moglie. Il Tribunale ha desunto l'inattendibilità della persona offesa anche dalle dichiarazioni di Vincenzo RAPICANO, fratello di Ciro RAPICANO, il quale, nel corso del dibattimento, ha confermato le dichiarazioni di Salvatore SOLLA. Vincenzo RAPICANO ha



rappresentato, infatti, dopo avere detto che il germano è un truffatore, che SOLLA, ristretto agli arresti domiciliari, gli aveva riferito che il fratello Ciro, nonostante avesse acquistato, ottenendone la disponibilità, un'autovettura di sua proprietà, non aveva pagato il prezzo e non gli aveva restituito il veicolo; Vincenzo si era, quindi, recato dal fratello e, dopo una lunga discussione, si era fatto consegnare le chiavi della macchina, che restituiva al SOLLA. Quanto precede ha trovato conferma in un verbale di contravvenzione, che da atto della disponibilità dal parte di Ciro RAPICANO della vettura del SOLLA.

Ciro RAPICANO, dal canto suo, dinanzi a tali emergenze ha fornito, ad avviso del Tribunale, spiegazioni inverosimili, affermando che a settembre 2013, poiché aveva necessità di recarsi in farmacia per acquistare delle medicine per la figlia, aveva chiesto in prestito la macchina a Salvatore SOLLA e che quella sera veniva controllato e multato perché non aveva le cinture di sicurezza. Affermava, RAPICANO, che, dopo avere raccontato al SOLLA cosa era accaduto, quest'ultimo gli chiedeva i soldi per pagare la contravvenzione, negava di avere arrecato danni alla vettura, ma non sapeva spiegare a cosa si riferissero i suoi interlocutori nel corso del colloquio, registrato dal figlio il 27.2.2014, quando gli dicevano *"ha avuto anche il danno alla macchina, parliamo del danno alla macchina"*. Il Tribunale ha ritenuto che è del tutto inverosimile che RAPICANO, avendo ricevuto un prestito usurario dal Salvatore SOLLA, conosciuto, a suo dire, per la prima volta in tale occasione, abbia, poi, chiesto a quest'ultimo di prestargli la macchina.

Quanto al rinvenimento presso l'abitazione di Salvatore SOLLA della somma di denaro e dei fogli, riferiti dal G.U.P. all'attività usuraria, due testimoni della difesa (NAVA Maurizio e GUIDA Renato, titolare di agenzia scommesse Eurobet sita in Ponticelli) hanno confermato la versione resa dall'imputato, per cui quanto trovato nella sua abitazione è riferibile alla sua attività di scommettitore, come documentato dalla difesa.

In conclusione, il Tribunale ha ritenuto insussistente il delitto di usura per l'inattendibilità intrinseca ed estrinseca del RAPICANO, unico testimone diretto del patto usurario.

Passando agli episodi estorsivi, il Tribunale ha ritenuto che Salvatore SOLLA ha chiesto al RAPICANO la restituzione di un'impresicata somma a mezzo di emissari, ossia dell'AVETA e dell'odierno istante, ha, tuttavia, escluso che siano state utilizzate modalità minacciose o violente.

La lettura delle trascrizioni delle registrazioni eseguite dal figlio della persona offesa consente, ad avviso del Tribunale, di adombrare la presenza di rapporti economici tra RAPICANO e SOLLA ben più complessi rispetto a quelli indicati dal primo. Dalla trascrizione emerge che si discute della pretesa restituzione da parte di RAPICANO di una somma di denaro, ma non risultano rivolte da Gianfranco SOLLA nessuna delle minacce denunciate. Anzi è il SOLLA, che dice di essere stato minacciato, e il RAPICANO fa riferimento a una sua supposta caratura criminale. Seri dubbi



emergono, altresì, secondo il Tribunale in ordine all'episodio di aggressione con pistola del novembre 2013, in quanto RAPICANO prima ha dichiarato di essersi recato a casa di Salvatore solo in occasione del pagamento della prima rata a settembre 2013, successivamente, su contestazione del P.M. ha ricordato l'episodio della minaccia con la pistola, che difficilmente una persona può dimenticarsi, e, inoltre, il RAPICANO, in fase di indagini, ha sostenuto di essere stato prelevato per essere portato a casa di Salvatore SOLLA dall'AVETA e da Gianfranco SOLLA, mentre nel corso del dibattimento ha riferito l'episodio al solo AVETA.

3. Da quanto sin qui esposto emerge inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza della Corte di appello di Napoli, di cui si chiede la revisione, e quelli della sentenza del Tribunale di Napoli che ha assolto i coimputati dell'istante, nel senso che lo stesso fatto ritenuto esistente dall'una è ritenuto inesistente dall'altra.

Va, innanzitutto, osservato che, mentre, la sentenza della Corte di appello, sulla scorta di quella del G.U.P., ha ritenuto che Salvatore SOLLA ha prestato al RAPICANO la somma di 2.100,00 euro impegnandosi a restituire quella di 4.000,00 euro, a rate di 400,00 euro mensili, quella del Tribunale ha escluso che il SOLLA abbia mai prestato somme alla persona offesa con tassi usurari e ha affermato che i rapporti economici tra le parti sono stati di debito/credito reciproci.


Tale contrasto, sebbene all'odierno istante non sia contestato il reato di usura (capo A), è rilevante, in quanto quest'ultimo costituisce l'antecedente logico, sotto il profilo dell'ingiustizia del profitto, di quello di estorsione, per il quale Gianfranco SOLLA è stato condannato.

Non sfugge che l'inesistenza del rapporto usurario, non esaurisce l'oggetto del presente procedimento di revisione, posto che potrebbero configurarsi, rispetto alla condotta descritta sub B, diverse fattispecie di reato, con la conseguente inammissibilità dello strumento straordinario di impugnazione.

Il conflitto tra le due sentenze investe, però, direttamente anche i fatti, qualificati come estorsione.

La Corte di appello ha, infatti, ritenuto che l'odierno istante ha usato violenza e minaccia nei confronti del RAPICANO per esigere quanto dovuto da quest'ultimo allo zio in due occasioni, quella del 27.3.2014, alla quale ha assistito anche la moglie e il figlio della persona offesa, e in un'altra circostanza quella del novembre 2013, riferita esclusivamente dal RAPICANO, in cui quest'ultimo era condotto dall'odierno istante e dall'AVETA a casa di Salvatore SOLLA, che lo minacciava con una pistola.

Il Tribunale, al contrario, ha ritenuto quanto al primo episodio e all'analogo episodio del 27.2.2014 che le minacce sono inesistenti. E, infatti, il Tribunale ha osservato che dalle trascrizioni delle registrazioni eseguite dal figlio del RAPICANO, trascrizione disposta, come detto, con perizia durante il dibattimento, non solo non emergono minacce di Gianfranco SOLLA o dell'AVETA nei



confronti della persona offesa, ma, al contrario, è Gianfranco SOLLA a essere stato minacciato (“io sono stato minacciato” pag. 28 della sentenza del Tribunale) e la persona offesa a fare riferimento a una sua supposta caratura criminale (“qua dentro mi senti a me sono nato qua dentro...e senza offesa ...qua siamo tutto al livello dei Sarno..” cfr pag. 28 della sentenza).

Quanto all’episodio del novembre 2013 il Tribunale lo ha ritenuto inesistente, per i motivi che sono stati sopra riportati, e, comunque, il RAPICANO, in sede dibattimentale, contraddicendosi rispetto a quanto riferito in sede di indagini, ha riferito di essere stato convocato a casa di Salvatore SOLLA dal fruttivendolo, Salvatore AVETA, senza menzionare l’odierno istante (cfr. pag. 27 della sentenza del Tribunale).

In conclusione, le minacce e la violenza, asseritamente perpetrate da parte di Gianfranco SOLLA e dei complici ai danni del RAPICANO per ottenere denaro frutto di rapporto usurario, ritenute esistenti dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza di cui si chiede la revisione, sono state, invece, ritenute dal Tribunale di Napoli inesistenti, per l’inattendibilità della persona offesa e per la una nuova prova consistita nella trascrizione delle conversazione registrate dal figlio del RAPICANO.

Alla luce di quanto precede deve essere revocata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18.5.2015 (irrevocabile il 15.3.2016) e Gianfranco SOLLA deve essere assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, con conseguente restituzione al medesimo delle somme eventualmente pagate in esecuzione della condanna.

P.Q.M.

Visti gli artt. 637 e 530 c.p.p.

Revoca la sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli in data 18.5.2015, irrevocabile il 15.3.2016, nei confronti di Gianfranco SOLLA e assolve il medesimo dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Visto l’art. 639 c.p.p.

Ordina la restituzione delle somme eventualmente pagate in esecuzione della predetta condanna.

Giorni 60 per il deposito della motivazione.

Roma 2 novembre 2017

Il consigliere estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria



Oggi il 15 NOV. 2017

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Marina Zomparelli)